

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl

di **Fabio Favino**

A seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019** ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") e del **D.L. 32/2019** ("Decreto sblocca cantieri") è stato modificato l'[articolo 2477, comma 2, lett. c\), cod. civ.](#), secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) **devono procedere alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore** al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

1. **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**
2. **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**
3. **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

Il novellato [articolo 2477, comma 3, cod. civ.](#) fa cessare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, **quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti.**

Rispetto alla precedente formulazione dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), non sono stati modificati **gli obblighi di nomina** nel caso in cui **la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato** (lettera a) e nel caso **controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti** (lettera b).

In base all'[articolo 2477, comma 2, lett. c\)](#), **ante modifica**, la nomina dell'organo di controllo o del revisore era obbligatoria se la società, per **due esercizi consecutivi**, superava **due dei limiti indicati** dall'[articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ.](#):

- **totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.**

Inoltre l'obbligo di nomina nella previsione codicistica ante riforma cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non venivano superati.

Una rilevante novità è stata introdotta dall'[articolo 379, comma 2, D.Lgs. 14/2019](#), il quale ha modificato l'[articolo 2477, comma 5, cod. civ.](#), secondo il quale, **se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede**, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, **provvede il Tribunale** su richiesta di qualsiasi

soggetto interessato o **su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

La novità legislativa introdotta è dovuta alla volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo o un revisore, al fine di **rendere operativo l'obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.**

La nuova formulazione dell'[articolo 2477 cod. civ.](#) è il risultato di due interventi legislativi: il primo (D.Lgs. 14/2019) che ha abbassato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore (2 milioni totale attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio) ed il secondo (D.L. 32/2019) che ha innalzato i suddetti limiti portandoli a quelli attuali di cui all'[articolo 2477 comma 2, lett. c\), cod. civ.](#).

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 32/2019 del 18.06.2019 (data di conversione), il limite introdotto con il D.Lgs. 14/2019 è stato quindi in vigore nel periodo compreso tra il 16.03.2019 (data di entrata in vigore) e il 17.06.2019. Per entrambi i provvedimenti, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dettate dall'[articolo 2477 cod. civ.](#) si deve fare riferimento ai parametri dimensionali degli **esercizi 2017 e 2018.**

L'**articolo 379, D.Lgs 14/2019** ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi **entro il 16.12.2019**, il termine entro il quale **le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l'atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme** (e non quindi in caso di clausole statutarie recanti un mero rinvio al codice civile).

Entro il prossimo 16.12.2019

- tutte le società che hanno superato i limiti di cui [all'articolo 2477 cod. civ.](#) negli esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore rinviando ai limiti dell'[articolo 2477 cod. civ.](#) dovranno convocare l'assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione,
- mentre le società i cui statuti prevedono la nomina dell'organo di controllo o del revisore rinviando a parametri diversi da quelli previsti dall'[articolo 2477 cod. civ.](#) dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la modifica statutaria (articolo 2480 cod. civ.) e alla nomina dell'organo di controllo o di revisione.

Gli ultimi interventi legislativi non hanno ancora definito **l'esatta interpretazione dell'[articolo 2477, comma 1, cod. civ.](#)**, secondo cui le società possono prevedere nell'atto costitutivo la nomina di un **organo di controllo o di un revisore.**

Una prima lettura potrebbe far propendere per l'alternatività sia degli organi che delle

funzioni (controllo e revisione).

Tale interpretazione non pare condivisibile in quanto **il sistema dei controlli** attuato con il D.Lgs. 6/2003, di riforma del diritto societario, e il D.Lgs. 39/2010, sulla revisione legale dei conti, **prevede una separazione fra l'attività di controllo sulla gestione ed attività di controllo contabile**, al fine di rendere più efficiente il sistema dei controlli, e non una semplice alternanza.

Inoltre è opportuno considerare che, **al socio di Srl è già attribuito un potere di controllo che gli consente di verificare l'operato dell'organo amministrativo**, ragion per cui **si propende per una volontà del legislatore di dotare le Srl di un organo di revisione legale dei conti che eserciti tale funzione e nel caso di nomina del collegio sindacale, attribuire allo stesso anche la revisione legale dei conti.**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)